
Atto di citazione Calderone Assunta c. Comune di Cerda

Da gaetamimma@libero.it <gaetamimma@libero.it>

A contenzioso@comune.cerda.pa.it <contenzioso@comune.cerda.pa.it>

Data martedì 6 settembre 2022 - 12:36

Come da intercorse comunicazioni, in relazione all'incarico legale di cui in oggetto si invia preventivo di spesa, mandato alle liti, nonché informative privacy da restituire firmate non appena possibile.

Cordiali saluti.

Avv. Mimma Gaeta

Il 06/09/2022 11:32 contenzioso <contenzioso@comune.cerda.pa.it> ha scritto:

Come da intese telefoniche intercorse in data odierna, si trasmette l'allegato atto di citazione della sig.ra Calderone Assunta.

Si chiede, pertanto, di inoltrare con cortese sollecitudine, relativa nota spese in merito all'incarico. Ai fini della redazione di una puntuale memoria, si trasmette inoltre la nota di rifiuto di questo Ente a procedere alla stipula di convenzione assistita. Per gli approfondimenti del caso, si invia ulteriore documentazione a corredo.

Cordiali saluti

Sig.ra La Spesa Giuseppina

lettera e parcella preventiva Comune di Cerda c. Calderone.pdf

Parcella preventiva.pdf

mandato COMUNE DI CERDA.pdf

MODULO CONSENSO PRIVACY avv. Gaeta.docx

modulo INFORMATIVA avv. Gaeta.docx

COMUNE DI CERDA
Provincia di Palermo
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n. 114/PM
Del 07 SET. 2022

Studio Legale Avv. Mimma Gaeta

Via L. Sturzo n. 8 - 90018 TERMINI IMERESE - Tel. e/o fax 0918113463 cell. 3381099462
C.F. GTAMMM79P47G511R
P.IVA 05821820825
E.mail: gaetamimma@libero.it
P.E.C. : mimma.gaeta@cert.avvocatitermini.it

Termini Imerese, 06 settembre 2022

Spett.le **COMUNE di CERDA**
In persona del Sindaco *pro tempore*
Piazza La Mantia n. 3
90010 Cerda

Oggetto: Preventivo di spesa di massima per incarico legale di costituzione dinanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese, avverso l'atto di citazione notificato dalla sig.ra Assunta Calderone, in data 07.07.2022, contro il Comune di Cerda, per un valore di € 5.200,00.

Con riferimento all'incarico professionale in oggetto indicato, il sottoscritto avvocato conferma la propria disponibilità ad assumerlo, fornendo all'Ente l'informativa al trattamento dei dati personali, l'informativa di cui alla normativa antiriciclaggio e di cui al D.lgs. 28/2010 in materia di mediazione, riportate tutte in calce alla presente.

In considerazione delle tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, si ritiene, presuntivamente, di potere espletare l'incarico professionale per la somma indicata nel preventivo di spesa allegato, vale a dire per una somma totale, comprensiva di spese generali, spese non esenti e CPA pari ad € 963,02.

Dunque, si chiede si provveda ad impegnare la somma presuntivamente occorrente per l'espletamento del mandato, calcolata secondo l'importanza dell'opera ed il decoro della professione, in relazione ai valori minimi (è stata aumentata del 20% solo la fase istruttoria, in considerazione dell'attività che presumibilmente dovrà svolgersi, atteso che è stata richiesta dall'attrice prova testimoniale e consulenza tecnica).

Tuttavia, attesa la particolare natura delle spese legali, non sempre prevedibili in sede di conferimento dell'incarico e sottoposti al principio della variabilità in relazione alla complessità delle vertenze, all'importanza dell'oggetto e delle questioni giuridiche trattate e agli esiti dei giudizi, nonché l'impossibilità di prevedere tutte le possibili vicende processuali incidenti sui costi del processo, il sottoscritto avvocato si riserva di modificare il sopra indicato importo al variare delle presenti condizioni o in caso di ulteriore attività professionale, ovviamente ponderata, perequata e dettagliatamente documentata.

Con osservanza.

Avv. Mimma GAETA



Informativa ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 196/2003 (Codice Privacy), D.lvo n.56/2004 (Normativa antiriciclaggio), D.lvo 28/2010 (mediazione obbligatoria), ex art. 2, comma 7, del Decreto - Legge 12 settembre 2014, n.132 (negoziazione assistita)

Gentile Cliente, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale in epigrafe entrerà in possesso con l'affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:

1.Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

2.Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3.Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4.Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5.Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6.Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7.Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

8.Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9.Titolare del trattamento. Titolare del trattamento, è l'Avv. Mimma Gaeta, con studio in Termini Imerese, Via L. Sturzo n. 8

10. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della **normativa vigente in materia di antiriciclaggio**, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D.Lvo 56/2004.

11. Inoltre ai sensi del D.lgs. 04.03.2010 n. 28 La informiamo: 1. della facoltà di avvalersi del procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 e dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (Procedure di conciliazione e arbitrato presso la Consob e sistema di indennizzo), per le materie ivi regolate, nonché del procedimento di conciliazione istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate; 2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento nei casi in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità del giudizio; 3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura ed in particolare della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità che sarà corrisposta all'Organismo di mediazione, fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo della mediazione (credito ridotto della metà in caso di insuccesso della stessa); nonché del fatto che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e della circostanza che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 (cinquantamila) euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

12. Ai sensi dell' art. 2, comma 7, del Decreto -Legge 12 settembre 2014, n.132, la informiamo 1) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, disciplinata dagli artt. da 2 a 11 del citato D.L. n. 132/2014 (del cui contenuto mi è stata fornita una chiara, dettagliata ed esaustiva informazione), per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente su diritti disponibili sorte tra le parti 2) che la convenzione di negoziazione, conclusa con l'assistenza di un avvocato, è redatta a pena di nullità in forma scritta e che il termine per l'espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese. 3) che l'accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 del codice civile, la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato 4) che la mancata risposta (entro il termine di 30 giorni dalla ricezione) o il rifiuto all'invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile 5) che le parti e gli avvocati sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni le parti e gli avvocati non possono essere tenuti a deporre e si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. 6) che copia dell'accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati ai fini della raccolta dati.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679)

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dallo Studio Legale Avv. Mimma Gaeta, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:

- a) **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO** - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto sia in ambito giudiziale che extragiudiziale
- b) **MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
- c) **CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO** - Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di adempiere all'attività di cui al punto a)
- d) **COMUNICAZIONE DEI DATI** - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni, domiciliatari, controparti e loro difensori, ad eventuali arbitri e in generale a tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell'incarico professionale e per le finalità di cui al punto a) I dati personali non sono soggetti a diffusione
- e) **TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO** - I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell'unione europea o ad un'organizzazione internazionale, nell'ambito delle finalità di cui al punto a). Sarà comunicato all'interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Ue.
- f) **CONSERVAZIONE DEI DATI** - I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento dell'attività e comunque non superiore a dieci anni

g) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è l' Avv. Mimma Gaeta con studio in Termini Imerese, via L. Sturzo n. 8

h) DIRITTI DELL'INTERESSATO - l'interessato ha diritto : - all' accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati - ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento - a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca - proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all'indirizzo o lettera raccomandata a/r all'indirizzo Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l'informativa che precede.

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: Giudice di pace

Valore della Causa: Da € 1.101 a € 5.200

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 113,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 120,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 235,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 203,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 671,00
Aumento del 20 % per particolare complessità, importanza, urgenza, pregio dell'opera prestata, risultati ottenuti (<i>art. 4, comma 1</i>)	€ 134,20
Compenso tabellare con aumenti ex art. 4, comma 1	€ 805,20

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 805,20
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 120,78
Cassa Avvocati (4%)	€ 37,04
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 963,02

PROCURA ALLE LITI

MI RAPPRESENTA E DIFENDE NEL PRESENTE PROCEDIMENTO, IN OGNI FASE E GRADO, ANCHE IN APPELLO, OPPOSIZIONE, ESECUZIONE ED OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE, RECLAMI O GRAVAMI, GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. _____ DEL _____, L'AVV. **MIMMA GAETA, DEL FORO DI TERMINI IMERESE.**

ALLO STESSO VENGONO CONFERITI TUTTI I POTERI INERENTI E CONSEGUENTI AL MANDATO, COMPRESI QUELLI DI APPELLARE CHIAMARE TERZI IN CAUSA ANCHE IN GARANZIA, CONCILIARE, TRANSIGERE GIUDIZIALMENTE E STRAGIUDIZIALMENTE, PROPORRE DOMANDE NUOVE O RICONVENZIONALI, MODIFICARE LE DOMANDE, LE ECCEZIONI E LE CONCLUSIONI PRECEDENTEMENTE FORMULATE, PRODURRE NUOVI DOCUMENTI E INDICARE NUOVI MEZZI DI PROVA ANCHE CONTRARIA, DEFERIRE E RIFERIRE GIURAMENTI DECISORI, CHIEDERE LA RIMMISSIONE IN TERMINI, IL PAGAMENTO DI SOMME NON CONTESTATE, RINUNCIARE AD ATTI (ACCETTARE RINUNCE, INCASSARE SOMME E RILASCIARE QUIETANZE, FARSI SOSTITUIRE DA ALTRI PROCURATORI AI QUALI VENGONO CONCESSE LE STESSO FACOLTÀ.

A TAL FINE ELEGGO DOMICILIO PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. **MIMMA GAETA, SITO IN TERMINI IMERESE, IN VIA L. STURZO N. 8.** DICHIARO DI ESSERE STATO INFORMATO AI SENSI DELL'ART. 4, 3° COMMA, DEL D. LGS. N. 28/2010, COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. 98/2013, DELLA POSSIBILITÀ DI RICORRERE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE IVI PREVISTO E DEI BENEFICI FISCALI DI CUI AGLI ARTT. 17 E 20 DEL MEDESIMO DECRETO, NONCHÉ DEI CASI IN CUI L'ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE È CONDIZIONE E PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE.

DICHIARO DI ESSERE STATO INFORMATO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 7 D.L. 132/2014, DELLA POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI, DISCIPLINATA DAGLI ARTT. 2 E SS. DEL SUDETTO DECRETO LEGGE.

DICHIARO DI ESSERE STATO RESO EDOTTO CIRCA I RISCHI DEL CONTENZIOSO ED IL GRADO DI COMPLESSITÀ DELL'INCARICO CHE CON LA PRESENTE CONFERISCO, DELLE CARATTERISTICHE E DELL'IMPORTANZA DELL'INCARICO, DELLE ATTIVITÀ DA ESPLETARE, DELL'INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE, DELLE IPOTESI DI SOLUZIONE E DELLA PREVEDIBILE DURATA DEL PROCESSO.

DICHIARO DI AVERE RICEVUTO TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CIRCA GLI ONERI IPOTIZZABILI DAL MOMENTO DEL CONFERIMENTO FINO ALLA CONCLUSIONE DELL'INCARICO, ANCHE RELATIVAMENTE ALLA PREVEDIBILE MISURA DEI COSTI DELLA PRESTAZIONE, CON DISTINZIONE ANALITICA DELLE VOCI DI COSTO TRA ONERI, ANCHE FISCALI E PREVIDENZIALI, SPESE, ANCHE FORFETTARIE, COMPENSO PROFESSIONALE.

DICHIARO, ALTRESÌ, CHE MI SONO STATI RESI NOTI GLI ESTREMI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO CON LA PRESENTE CONFERISCO INCARICO.

DICHIARO DI AVERE RICEVUTO L'INFORMATIVA SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.

DICHIARO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D. LGS. N. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI ESSERE STATO INFORMATO CHE I MIEI DATI PERSONALI, ANCHE SENSIBILI, VERRANNO UTILIZZATI PER LE FINALITÀ INERENTI AL PRESENTE MANDATO, AUTORIZZANDO SIN D'ORA IL RISPETTIVO TRATTAMENTO.

LA PRESENTE PROCURA ALLE LITI È DA INTENDERSI APPOSTA, COMUNQUE, IN CALCE ALL'ATTO, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 5, D.M. GIUSTIZIA N. 44/2011, COME SOSTITUITO DAL D.M. GIUSTIZIA N. 48/2013.

COMUNE DI CERDA

IN PERSONA DEL SINDACO P.T.

SALVATORE GERAC

.....
VERA ED AUTENTICA LA SUPERIORE FIRMA

AVV. MIMMA GAETA



**STUDIO LEGALE
AVV. MIMMA GAETA**
Sede legale: VIA L. STURZO N. 8, 90018, TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA: 05821820825

Consenso dati interessato

Il COMUNE di CERDA, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Cerda, Piazza La Mantia n. 3

Essendo stato informato:

- dell'identità del titolare del trattamento dei dati
- dell'identità del Responsabile della protezione dei dati,
- della misura modalità con le quali il trattamento avviene
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali del diritto
- alla revoca del consenso

L'interessato, letta l'informativa sopra riportata,

[X] fornisce [] nega il consenso affinché l'Avv. Mimma Gaeta titolare del trattamento, tratti i miei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.

Sono consapevole e informato che posso revocare il mio consenso in ogni momento inviando una richiesta, sia via mail all'indirizzo pec: mimma.gaeta@cert.avvocatitermini.it o via posta all'indirizzo via L. Sturzo n. 8 90018, TERMINI IMERESE (PA).

Letto, confermato e sottoscritto,

Termini Imerese, Li,.....

Firma



INFORMATIVA PRIVACY

**Studio Legale
AVV. MIMMA GAETA**
Sede legale: VIA L. STURZO N. 8, 90018, TERMINI IMERESE (PA)
P.IVA: 05821820825

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/16)

Spett. le COMUNE DI CERDA, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Cerda, Piazza La Mantia n. 3

L' **Avv. Mimma Gaeta** con studio in Via L. Sturzo n. 8, 90018, TERMINI IMERESE (PA) P.IVA: 05821820825

(in seguito "Titolare"), in qualità di Titolare del Trattamento, La informa, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") che i dati da Lei forniti saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

OGGETTO DEL TRATTAMENTO:

1.1 Oggetto del trattamento saranno i dati personali, identificativi (ad es. nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito definiti "dati personali" o anche semplicemente "dati" – da Lei comunicati al Titolare del Trattamento in occasione della conclusione del contratto intervenuto con il medesimo.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

2.1 Ai sensi dell'art. 6 del Reg. UE 2016/679 i Suoi dati saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto sia in ambito giudiziale che extragiudiziale
- Dare esecuzione al contratto da Lei concluso con il Titolare del trattamento;
- Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto con Lei in essere;
- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

3.1 Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

3.2 Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui all'art. 2) e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, anche con riguardo ai dati personali acquisiti per finalità di marketing. Al termine del suddetto periodo i dati saranno cancellati o resi anonimi.

ACCESSO AI DATI

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2.1 e 2.2:

- Ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- A società terze o ad altri soggetti (a mero titolo esemplificativo: istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione, ecc...) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

COMUNICAZIONE DEI DATI

5.1 I Suoi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui all'art. 2.1 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità predette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

5.2 I Suoi dati non saranno diffusi.

TRASFERIMENTO DATI

I Suoi dati personali saranno conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà la facoltà di spostare i server anche extra-EU. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE

7.1 Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.1 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantire l'esecuzione del contratto di acquisto.

7.2 Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2.2 è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti i prodotti offerti dal Titolare.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

8.1 Nella Sua qualità di interessato Lei ha i diritti di cui art. 15 GDPR.

8.2 Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritti di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al precedente punto 8 inviando:

**Studio Legale
Avv. Mimma Gaeta**

Un'email all'indirizzo pec: mimma.gaeta@cert.avvocatitermini.it o via posta all'indirizzo VIA L. STURZO N. 8, 90018, TERMINI IMERESE (PA).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO

Il Titolare del trattamento è l' **Avv. Mimma Gaeta** con studio in via L. Sturzo n. 8 90018, TERMINI IMERESE (PA) P.IVA: 05821820825. L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Termini Imerese,

ESPRESSIONE DI CONSENSO

L'interessato, letto quanto riportato nel paragrafo 2.2 in tema di finalità, esprime il suo consenso in merito alla finalità facoltativa di invio - mediante email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter - di comunicazioni dei servizi offerti dal Titolare;

Acconsento

Non acconsento

Firma dell'interessato leggibile

Da "GIOACCHINO SANFILIPPO" <giacchino.sanfilippo@cart.avvocatitermini.it>

A "protocollo" <protocollo@pec.comune.cerda.pa.it>

Data giovedì 7 luglio 2022 - 12:06

Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificato notifica ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono accusati al presente messaggio contenente insieme alla relazione di notifica i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente o dal giudice.

Avv. Gioacchino Sanfilippo
Via Piersanti Mattarella, 23
90018 Termini Imerese (PA)
Tel/Fax 091.5082403

Allegato(i)

Atto di citazione.pdf.p7m (529 KB)

Mandato.pdf.p7m (72 KB)

Relata.pdf.p7m (57 KB)

08-07-22 *San*
COMUNE DI CERDA

- 7 LUG 2022

Prot. n. *8891*

Uff. *CAV. G. V. P. S.*
S. R. S.

aveva assistito all'incidente in esame.

La signora Calderone a seguito della caduta lamentava forti dolori, così si recava immediatamente presso il Presidio Continuità Assistenziale di Cerdà, dove si evidenziava la presenza di tumefazione con ecchimosi in corrispondenza della branca orizzontale dx della mandibola e la presenza di ecchimosi diffuse in corrispondenza della ghiandola mammaria di sinistra, con prognosi di 7 giorni (cfr. all. 2).

L'artice continuava a lamentare dolore e difficoltà respiratorie e il giorno successivo si recava dal medico di base (all. 3) ed il giorno 22.01.2020 presso il nosocomio "Salvatore Cimino" Ternini Iminese con prognosi di 5 giorni (all. 4).

Tanto premesso, è opportuno evidenziare che la strada luogo del sinistro, oltre ad essere una strada aperta al pubblico transito, è una via di collegamento con la piazza principale del Comune di Cerdà. Ma il cui manto stradale sconnesso presenta condizioni di degrado, costituendo, quindi, una situazione di pericolo per coloro che si trovano a percorrere detta sede viaria, vista la mancanza, si ribadisce, di un marciapiede.

Di fatto, è una strada di continuo uso della collettività e per tale sua attitudine di apertura al pubblico transito, il Comune di Cerdà è tenuto all'esercizio di quei poteri di controllo e vigilanza destinati a prevenire l'insorgenza di eventi lesivi ex art. 2051 c.c.

Ciò posto, la signora Calderone Assunta con atto di diffida del 05.03.2020, inviata a mezzo pec dallo scrivente difensore, denunciava il sinistro in parola e ne intimava il risarcimento dei danni subiti al Comune di Cerdà (all. 6). Ma l'Ente non ha ottemperato nei termini di legge all'intimato risarcimento dei danni e tantomeno ha riscontrato l'atto di diffida notificato.

Di conseguenza, premesso che la presente controversia rientra, ex art. 3 del D.L. 12.10.2014 n. 132, tra quelle per le quali la procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l'odierna attrice, con pec del 09.02.2022 (cfr. all. 7), inviava il Comune convenuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

Al suddetto atto di invito a aderire a convenzione assistita è seguito il rifiuto del Comune di Cerdà, con nota pec del 7.3.2022, a dare corso alla procedura di negoziazione assistita, asserendo che la strada in esame è una pubblica via " *ben*

pavimentata e ben illuminata" e che "l'Ente non è proprietario della detta strada, trattandosi di una strada statale di proprietà dell'Anas".

Ebbene, lo scrivente procuratore ha ritenuto opportuno riscontare il suddetto rifiuto infondato in fatto e in diritto, evidenziando, dapprima, che era lapalissiano che il fondo in asfalto presentava anomalie, allegando documentazione fotografica, e al contempo precisava che il punto in cui cadeva l'odierna attrice era l'area esterna alla strada (precisamente all'altezza del civico n. 52) di proprietà del Comune convenuto. Tanto precisato, nella stessa nota di riscontro si invitava nuovamente il Comune di Cerda a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Invito che è stato ignorato, mostrando un chiaro disinteresse a dare corso alla procedura di negoziazione assistita, che di fatto integra una chiara condotta gravemente negligente del Comune convenuto, costringendo oggi l'attrice ad adire le vie giudiziarie.

Discende da ciò che il comportamento del Comune di Cerda integra gli estremi della colpa gravissima, con conseguente applicazione della sanzione ex art. 96, co 3, c.p.c., come previsto dall'art. 4 D.L. 132/2014.

Tutto ciò premesso con il presente atto la sig.ra Calderone Assunta, come sopra rappresentata e difesa dallo scrivente procuratore, formula i seguenti motivi

IN DIRITTO

1) Responsabilità del Comune di Cerda ex art. 2051 c.c. o in via gradata ex art. 2043 c.c.

L'art. 2051 c.c. stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

È opportuno evidenziare al riguardo che la Pubblica Amministrazione ha il preciso dovere di provvedere alla manutenzione di ogni luogo aperto al pubblico uso o transito, onde evitare il verificarsi di eventi dannosi in capo ai singoli utenti che usufruiscono appunto degli spazi pubblici. In particolare, ove il fatto dannoso si verifichi nel centro abitato, come nel caso che ci occupa, l'utente può pretendere l'adempimento dell'obbligo, da parte della Pubblica Amministrazione, del controllo costante sullo stato dei luoghi aperti al pubblico transito. Con la conseguenza che, in caso di sinistro, la responsabilità dell'Ente è verosimile.

Di fatto, nella fattispecie in esame, l'area luogo del sinistro di proprietà del Comune convenuto adiacente la via Roma, all'altezza del civico 52, è una strada di particolare rilevanza all'interno della città e non un luogo decentrato.

Non vi sono dubbi, dunque, sulla relazione di custodia tra il Comune di Cerdà e la strada oggetto di causa che presentava il manto stradale sconnesso al momento del sinistro.

Dunque, sulla strada in esame, per le sue caratteristiche, era certamente possibile esercitare la custodia. Ed infatti, la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trova nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune, in quanto tale, dovrebbe essere costantemente sottoposte al potere di controllo e vigilanza dell'ente pubblico. Peraltro, la strada si trova a pochi metri dalla sede del Comune di Cerdà.

In concreto, si evidenzia e non va trascurato nel valutare le concrete circostanze della vicenda in esame in merito alla responsabilità da cosa in custodia la circoscritta estensione di via Roma.

Ne consegue l'applicazione nella fattispecie in esame della presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.o.

Sul punto mette conto richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione, che ha avuto modo di occuparsi dell'argomento, secondo cui il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere della probazione che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.o., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto (Cass. civ. sez. III del 09.03.2020, n. 6651).

In tale direzione, consolidata giurisprudenza di merito, ha affermato che il Comune, quale custode tenuto all'obbligo di manutenzione, deve rispondere ex art. 2051 c.o. per i danni subiti da un pedone a seguito di avvallamento presenti sulla strada (tra le tante cfr. Trib. di Palermo, sez. III, 13.07.201, n. 3407).

Ad ogni modo, è opportuno mettere in luce che risulta pacificamente provato che la caduta dell'odierna attrice ha avuto la sua origine proprio nello stato di cattiva manutenzione del manto stradale sconnesso, sul quale erano presenti una buca e screpolature non segnalate.

Di fatti, il Comune avrebbe dovuto esercitare i connessi doveri di custodia e

manutenzione, certamente esigibili tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

In altri termini, per l'importanza e le dimensioni della strada *de quo*, che ne rende possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte del Comune di Cerda, dovrà trovare applicazione la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione convenuta (Cass. Civ. sez. III, 26 novembre 2007, n. 24617; Cass. Civ. sez. III, 21 luglio 2006, n. 16770).

Del resto, la responsabilità del Comune dovrebbe essere esclusa solamente ove si fosse in presenza di un fattore esterno che interferendo nella situazione in atto avesse di per sé prodotto l'evento assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo.

In pratica, il Comune convenuto per non essere ritenuto responsabile deve dare la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di vigilanza delle sedi viarie avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Civ. sez. III, 6 luglio 2006, n. 15383). In merito, si richiama il principio affermato in diverse pronunce di merito, secondo cui la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono idonee a escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c., non integrando l'estremo del caso fortuito (tra le tante cfr. Trib. di Livorno, sez. dist. di Portoferrario, sent. n. 36/2021 del 18.06.2021).

In ogni caso, risulta bene evidente l'oggettiva pericolosità del manto stradale sconnesso non segnalato in base anche alla sua dislocazione su una via di transito (adiacente alla sede stradale di via Roma al civico n. 52), e certamente non si può considerare un fatto imprevedibile e di assoluta eccezionalità che una persona possa cadere in tale dislivello, riportando gravi lesioni.

Ciò posto, l'odierna attrice ha provato il fatto lesivo (la caduta) e il nesso causale con la *res* (il manto stradale sconnesso) e conseguente le lesioni subite dall'attrice in seguito alla rovinosa caduta sono addebitabili alla responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune convenuto.

In via gradata, senza recesso della superiore domanda, qualora l'organo giudicante non ritenesse applicabile, nel caso in esame, la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c., dovrà senz'altro ritenere configurabile quantomeno la

responsabilità del Comune di Cerda ex art. 2043 c.c.

Difatti, il manto stradale della strada hogo del sinistro in esame presentava condizioni di degrado costituente una evidente situazione di pericolo e trabocchetto per coloro che si trovavano a percorrerla.

La presenza del dislivello non era visibile, posto che non vi era alcuna segnalazione che potesse consentire di notare questa anomalia o vietare di praticare l'area teatro del fatto.

Sul punto, inoltre, si fa osservare che la buca e le screpolature essendo attingui hanno reso impossibile la visione del dislivello che, pertanto, era tale da costituire un pericolo occulto non evitabile con l'uso della ordinaria diligenza e/o di quella richiesta ad ogni cittadino accorto.

Tale assunto deriva, anche, dalla circostanza che il sinistro si era verificato di sera alle 18:30 del 20.01.2020.

Dunque, l'elemento della scarsa illuminazione, in considerazione del predetto orario in cui l'evento si è verificato e senza, tra l'altro, l'ausilio di alcuna fonte di luce, portano a ritenere che il dislivello stradale in questione configurasse un'insidia.

Ed invero, ogni persona fa legittimo affidamento sul rispetto da parte della Pubblica Amministrazione dell'obbligo di manutenzione di tutti i luoghi aperti al pubblico.

Nella specie, quindi, si può affermare che la presenza di una buca e di screpolature che hanno determinato un manto stradale sconnesso percorso da un pedone, facendolo cadere, attiene obiettivamente ad una situazione di pericolo non evitabile e non prevedibile, posto che in concreto ha determinato l'evento lesivo.

In tali ipotesi, la normativa applicabile, concernente la responsabilità del Comune, è dettata dall' art. 2043 c.c., che impone l'osservanza della norma primaria della "neminem laedere". È obbligo dei Comuni eseguire una continua vigilanza sulle strade e pertinenze, attrezzature, impianti e servizi ai fini della sicurezza stradale.

Quindi, nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, la pubblica amministrazione incontra limiti derivanti sia da norme di legge, regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte del "neminem laedere" in ossequio alla quale essa è tenuta a far sì che "l'opus publicum" - in particolare una strada aperta al pubblico - non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo insidiosa

(Corte di Cassazione Sez. 3 Civile sentenza del 16.06.1998, n. 5989).

Nella fattispecie, pertanto, sussistono tutti gli elementi costituiti dell'illecito aquiliano: la colpa del Comune di Cerda per la scorretta e/o omessa manutenzione della strada luogo del sinistro, il nesso di causalità tra la scorrettezza/omissione e l'evento e il danno.

Ne consegue che il Comune di Cerda, preposto alla sicurezza dei pedoni che utilizzano le strade comunali, è responsabile del danno patito dalla sig.ra Calderone in conseguenza dell'insidia-ostacolo presente nel manto stradale.

2) Danni non patrimoniali.

La caduta e le conseguenti lesioni hanno cagionato alla sig.ra Calderone un pregiudizio morale e un pregiudizio biologico tutti risarcibili *ex art.* 2059 c.c.

Innanzitutto, l'attrice ha sofferto un pregiudizio biologico, inteso come lesione dell'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico -- legale della persona e consistente nelle ripercussioni negative di carattere non patrimoniale nella sfera giuridica di un soggetto.

In particolare, a causa della caduta, l'attrice ebbe una estesa ecchimosi regione mammaria ed algia emitorace con ematoma dell'emitorace, come da relazione sanitaria dell'Ospedale S. Cimino di Termini Imerese (cfr. all.ti 2, 3, 4, 5, 11).

Sul nesso di causa, non sorgono dubbi, perché come evidenziato dall'accertamento condotto dal consulente dr. Giuseppe Sunseri sulla perizianda " *l'impatto principale avveniva con l'emitorace sn e mandibola dx*" (cfr. all. 12).

Ed invero, persistendo sintomatologia dolorosa con manifestazioni ecchimotica accompagnata da polipnea e sintomatologia anche notturna algica, la sig.ra Calderone ha ritenuto necessario sottoporsi ad una valutazione medico legale effettuata dal dottore Giuseppe Sunseri, che nella concreta fattispecie diagnostica " *persistente algia emitorace sn, algia mandibolare nella masticazione, sintomatologia accusata anche nella palapazione*"(cfr. all. 12).

Va a tal uopo evidenziato che il surrichiamato consulente conclude " *la Calderone ebbe un periodo di inabilità totale temporanea I.T.T. al 100% di giorni due, otto di I.T.P. al 75%, di giorni 15 al 50 %. Gli esiti algici disfunzionali sono valutabili all'1% quale danno biologico*".

In tali termini, si rileva che le lesioni riportate dalla sig.ra Calderone portano a quantificare, facendo applicazione delle Tabelle di Milano, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro, il danno biologico per lesioni di natura

Fisica al 1% con l'importo liquidabile pari ad € 870,97, e una ITT al 100% di giorni 2 per un importo che ammonta ad € 101,58 e di ITP al 75% di ulteriori 8 giorni per un importo pari ad € 304,74, oltre 15 giorni al 50% per un importo liquidabile di € 380,93.

Per una somma totale dei danni non patrimoniali risarcibili di € 1.658,22, alla quale dovrà aggiungersi la somma che dovrà essere riconosciuta a titolo di risarcimento del suddetto danno morale da determinarsi in via equitativa. Ed infatti, l'attrice ha, altresì, subito un pregiudizio morale soggettivo consistente nel turbamento transiente determinato dalla caduta. Esso si è concretizzato, nel caso in esame, in un gravissimo shock che ha turbato la signora Calderone in maniera profonda, incidendo sul suo benessere psicofisico. Riportando, nello specifico, uno stato d'anima, di preoccupazione e timore, nonché di stress.

In tale direzione, si richiama l'orientamento recente della Corte di Cassazione, ad avviso del quale in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, purché si tenga conto della lesione in concreto subita (Cass. civ. n. 339/2016). In tale direzione, si rappresenta che in conseguenza dell'evento traumatico, l'attrice, ancora oggi, ha attacchi di panico.

Posto che, il danno morale nella specie sussiste *in re ipsa*, giacché da un fatto noto – la lesione fisica subita e le sue ripercussioni sulla vita futura del danneggiato – si può affermare il fatto ignoto ovvero l'entità della affezione morale che ne deriva (Cass. civ., Sez. III, sent. 23/03/2016 n. 5691), il *danno morale* viene determinato nella specie nella misura del 33,33% e quantificato in € 552,68 ovvero nella diversa maggiore o minore somma quantificata in via equitativa dal Giudice adito. Orbene, il complessivo importo dovuto a titolo di danni non patrimoniali risarcibili è di € 2.210,90.

Tutto ciò premesso e ritenuto
si chiede che voglia

II GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,

- accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Cerda, in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, in via principale ex art. 2051 c.c. o in via subordinata ex art. 2043 c.c. per i danni non patrimoniali cagionati alla signora Calderone Assunta;

- conseguentemente, condannare il Comune di Cerda, in persona del suo legale

rappresentante pro - tempore, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla sig.ra Calderone Assunta e pari complessivamente ad € 2.210,90, o a quella maggiore o minore somma che il giudice vorrà determinare in via equitativa;

- e, inoltre, condannare il Comune convenuto al pagamento delle somme suindicate maggiorate degli interessi e rivalutazione.

Con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione delle somme in esame in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si dichiara, ai fini del contributo unificato, che il valore della presente controversia rientra nella fascia entro 5.200,00 euro.

Si chiede l'ammissione di prova per teste sui seguenti capitoli:

- a) vero è che il giorno 20.01.2020, alle ore 18:30 circa, si trovava in via Roma, Comune di Cerda, all'altezza del civico n. 52;
- b) vero è che ha visto la sig.ra Calderone Assunta che nel percorrere a piedi la via Roma, giunta al civico 52, appoggiava il piede nella buca e nelle screpolature presenti nella suddetta sede stradale e poi la vedeva cadere a terra;
- c) vero è che ha soccorso la sig.ra Calderone Assunta che giaceva per terra nei pressi della suddetta buca;
- d) vero è che la buca e le screpolature presenti nel manto stradale non erano segnalati né recintati;
- e) vero è che le suddette anomalie del manto stradale non erano visibili, perché l'area era poco illuminata ed in considerazione del predetto orario in cui l'evento si è verificato.
- f) Vero che ad oggi, l'area luogo del sinistro si presenta nelle stesse condizioni di quando è successo il fatto.

Si indica a teste la sig.ra Mascarella Stefania, nata a Petralia S. il 10.07.1979, residente in Cerda, via Capitano Boer, 23.

Si chiede, altresì, disporsi consulenza medico -legale al fine di accertare il grado di invalidità e/o inabilità della sig.ra Calderone Assunta e i consequenziali postumi in percentuale per le lesioni riportate.

Ci si riserva di ulteriormente produrre e dedurre, con ogni più ampia riserva per produrre documenti e richiedere mezzi istruttori nei concedenti termini ex art. 320 c.p.c.

Si producono in copia: 1) rilievi fotografici del manto stradale sconnesso; 2) certificato medico del 20.01.2020 del Presidio Continuità Assistenziale di Cerda;

3) certificato del 21.01.2020 del medico di base; 4) relazione sanitaria di pronto soccorso del 22.01.2020 "Salvatore Cimino" Termini Imerese; 5) Rx colonna dorsale del 03.11.2020; 6) atto di diffida e costituzione in mora del 05.03.2020 inviato al Comune di Cerda; 7) atto di invito al Comune convenuto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; 8) nota pec del 7.3.2022 di rifiuto da parte del Comune di Cerda a dare corso alla procedura di negoziazione assistita; 9) nota pec di riscatto inviata al comune di Cerda; 10) produzione fotografica delle lesioni riportate; 11) relazione medico legale effettuata dal dottore Giuseppe Sunseri.

Termini Imerese 06/07/2022

Avv. *Giacchino Saffitipol*

Relata di Notifica a mezzo di Posta Elettronica Certificata

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. GIOACCHINO SANFILIPPO**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine avvocati di Termini Imerese, con studio in Termini Imerese, alla **P.Mattarella n.23**, Codice Fiscale: **SNFGCH60C22L317P**, Partita IVA: **04307790825**, in qualità di difensore della Sig.ra **ASSUNTA CALDERONE**

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge i seguenti atti allegati:

- **atto di citazione**, firmato digitalmente
- **Mandato**, firmato digitalmente

a:

COMUNE DI CERDA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Cerda, Piazza La Mantia n.3 trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo IPA-PEC:

- protocollo@pec.comune.cerda.pa.it

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento atto di citazione davanti al Giudice di Pace di Termini Imerese

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito dalla L.221/2012, che l'atto allegato: denominato "**atto di citazione.pdf.p7m**" firmato digitalmente, è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento

ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito dalla L.221/2012, che la procura allegato: denominato "**mandato.pdf.p7m**" firmato digitalmente, è copia conforme al corrispondente atto/provvedimento.

Da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente Relata di Notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

- **atto**, con file denominato "**atto di citazione.pdf.p7m**"
- **procura**, con file denominato "**mandato.pdf.p7m**"

Luogo: **TERMINI IMERESE**

Data: **07/07/2022**

Avv. GIOACCHINO SANFILIPPO

